



**Imposta federale diretta**  
**Imposta preventiva**  
**Tasse di bollo**

Berna, 27 agosto 2019

**Documento di lavoro**

**Le criptovalute e le Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO/ITO) quali oggetto dell'imposta sulla sostanza, dell'imposta sul reddito e dell'imposta sull'utile, dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo**

**Indice**

<b>1</b>	<b>Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b><i>Native token</i> .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1</b>	<b>Osservazioni preliminari .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2</b>	<b>Trattamento fiscale .....</b>	<b>4</b>
2.2.1	Imposta sulla sostanza .....	4
2.2.2	Imposta sul reddito e imposta preventiva .....	4
2.2.3	Tasse di bollo .....	5
<b>3</b>	<b><i>Asset-backed token</i> .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1</b>	<b>Osservazioni preliminari .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2</b>	<b>Trattamento fiscale dei <i>token</i> sul capitale di terzi .....</b>	<b>6</b>
3.2.1	Imposta sull'utile .....	7
3.2.2	Imposta preventiva .....	7
3.2.3	Tasse di bollo .....	7
3.2.4	Imposta sulla sostanza .....	7
3.2.5	Imposta sul reddito .....	7
3.2.6	Imposta preventiva .....	8
3.2.7	Tasse di bollo .....	8
<b>3.3</b>	<b>Trattamento fiscale dei <i>token</i> sul capitale proprio .....</b>	<b>8</b>
3.3.1	Imposta sull'utile .....	8
3.3.2	Imposta preventiva .....	9
3.3.3	Tasse di bollo .....	10
3.3.4	Imposta sulla sostanza .....	10
3.3.5	Imposta sul reddito .....	10
3.3.6	Imposta preventiva .....	10
3.3.7	Tasse di bollo .....	11
<b>3.4</b>	<b>Trattamento fiscale dei <i>token</i> di partecipazione .....</b>	<b>11</b>
3.4.1	Imposta sull'utile .....	11
3.4.2	Imposta preventiva .....	12
3.4.3	Tasse di bollo .....	12
3.4.4	Imposta sulla sostanza .....	13
3.4.5	Imposta sul reddito .....	13
3.4.6	Imposta preventiva .....	13
3.4.7	Tasse di bollo .....	13

<b>4</b>	<b>Token di utilizzo (<i>utility token</i>).....</b>	<b>14</b>
<b>4.1</b>	<b>Osservazioni preliminari .....</b>	<b>14</b>
<b>4.2</b>	<b>Trattamento fiscale dei <i>token</i> di utilizzo .....</b>	<b>14</b>
4.2.1	Imposta sull'utile .....	14
4.2.2	Imposta preventiva .....	15
4.2.3	Tasse di bollo .....	15
4.2.4	Imposta sulla sostanza .....	15
4.2.5	Imposta sul reddito .....	15
4.2.6	Imposta preventiva .....	16
4.2.7	Tasse di bollo .....	16

# 1 Introduzione

L'avvento e la diffusione di mezzi di pagamento digitali sotto forma di criptovalute, come ad esempio i bitcoin e le numerose emissioni di coin / token nell'ambito delle Initial Coin Offering / Initial Token Offering (ICO / ITO / TGE<sup>1</sup>), hanno recentemente suscitato diverse domande sul trattamento fiscale di tali diritti valori. Il presente documento di lavoro illustra la prassi elaborata finora dall'Amministrazione fiscale delle contribuzioni (AFC) sulla base delle disposizioni fiscali vigenti. Tale prassi fiscale rappresenta lo stato attuale e si basa essenzialmente sui casi e sulle transazioni sottoposti fino alla fine di maggio 2019 all'AFC. Occorre considerare che, ad oggi, probabilmente non sono ancora state poste tutte le questioni di carattere fiscale, né esse hanno ricevuto risposte conclusive (ad es. trasferimento a titolo gratuito di token sul capitale proprio e di partecipazione [cfr. cifre 2.3 e 2.4 *infra*] a favore di lavoratori dipendenti). Pertanto la definizione della prassi dell'AFC e delle autorità fiscali cantonali evolverà e terrà conto delle nuove configurazioni nell'ambito delle ICO / ITO. Se necessario, l'AFC vi informerà di conseguenza. La categorizzazione di coin / token utilizzata nel presente documento di lavoro si riferisce alla Guida pratica per il trattamento delle richieste inerenti all'assoggettamento in riferimento alle initial coin offering (ICO) della FINMA, nell'edizione del 16 febbraio 2018.

Le osservazioni contenute in questo documento di lavoro si articolano in due parti. La prima parte presenta il trattamento fiscale delle criptovalute – sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali (di seguito, native token o token di pagamento) – detenute dagli investitori nella sostanza privata. La seconda si occupa da un lato delle conseguenze fiscali di coin / token emessi nell'ambito delle ICO / ITO che conferiscono diritti valutabili in denaro nei confronti di una controparte (di seguito, asset-backed token) e dall'altro dell'emissione dei token di utilizzo, con analisi approfondite sulle conseguenze per l'investitore (sostanza privata o, se del caso, reddito dell'attività dipendente) o il collaboratore così come per l'emittente. Su richiesta delle autorità fiscali cantonali, il presente documento di lavoro si occupa anche dell'imposta sulla sostanza esclusivamente cantonale.

La determinazione dell'utile ai sensi del diritto fiscale si basa sul conto economico secondo il diritto commerciale (art. 58 cpv. 1 lett. a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta; LIFD, RS 642.11), a condizione che non si necessiti di correzioni ai sensi del diritto fiscale (cosiddetto principio della determinanza del bilancio). I costi non contabilizzati secondo il diritto commerciale non possono essere rivendicati secondo il diritto fiscale.

Per qualsiasi domanda, contattate il seguente indirizzo e-mail: [krypto@estv.admin.ch](mailto:krypto@estv.admin.ch)

---

<sup>1</sup> ICO (Initial Coin Offering), ITO (Initial Token Offering) oppure anche TGE (Token Generating Event) sono dei metodi di crowdfunding in gran parte non regolamentati, utilizzati dalle imprese il cui modello commerciale si basa sulle criptomonete

## 2 Native token

### 2.1 Osservazioni preliminari

I native token (detti anche token di pagamento) sono diritti valori digitali che possono essere utilizzati come mezzi di pagamento in funzione della loro diffusione e infrastruttura. L'emittente non ha alcun obbligo di effettuare un determinato pagamento o erogare una prestazione nei confronti dell'investitore.

### 2.2 Trattamento fiscale

#### 2.2.1 Imposta sulla sostanza

I native token sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali sono beni valutabili, mobili (negoziabili) e quindi valori patrimoniali immateriali, che ai fini del diritto fiscale sono considerati come capitale mobiliare. Di conseguenza i native token sono assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza<sup>2</sup> e al termine del periodo fiscale devono essere stimati al valore venale<sup>3</sup>. In assenza di un corso di valutazione attuale, il native token deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.

#### 2.2.2 Imposta sul reddito e imposta preventiva

Di norma la mera detenzione di native token sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali acquistati attraverso borse di criptovaluta non genera redditi, o rendimenti, assoggettati all'imposta sul reddito e all'imposta preventiva<sup>4</sup>.

Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di native token, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa<sup>5</sup>, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L'importo da indicare è il valore al momento dell'afflusso (percezione di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), convertito in franchi svizzeri.

Sul piano fiscale la compravendita di native token è assimilata alle transazioni con mezzi di pagamento tradizionali (valute). Nel quadro della sostanza privata delle persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili di capitale esenti da imposta o perdite di capitale non deducibili<sup>6</sup>. La tipologia, l'entità, e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un'attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di native token sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all'imposta sul reddito<sup>7</sup>. Se contabilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.

---

<sup>2</sup> Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14)

<sup>3</sup> L'AFC pubblica nel listino dei corsi i valori fiscali delle criptovalute più diffuse.

<sup>4</sup> Art. 16 cpv. 1 LIFD e *contrario* e art. 4 cpv. 1 della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21)

<sup>5</sup> Art. 17 cpv. 1 LIFD

<sup>6</sup> Art. 16 cpv. 3 LIFD e art. 4 cpv. 1 LIP e *contrario*

<sup>7</sup> Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all'interno della circolare dell'AFC n. 36 del 27 luglio 2012 intitolata Commercio professionale di titoli (di seguito, circolare n. 36)

Con la creazione di native token (attraverso il cosiddetto mining) si generano mezzi di pagamento in senso lato. Solitamente il dispendio per l'attività di ricerca rappresentata dal mining è indennizzato con native token. Pertanto tali token non vengono acquistati in una criptoborsa, ma rappresentano la remunerazione per tale attività. Nella misura in cui sono soddisfatti i criteri generali di un'attività lucrativa indipendente, sul piano fiscale tali compensi sono considerati come reddito da attività lucrativa indipendente<sup>8</sup>.

L'emissione di native token non è assoggettata all'imposta preventiva<sup>9</sup>.

### **2.2.3 Tasse di bollo**

I native token sotto forma di semplici mezzi di pagamento digitali non sono qualificati come documenti imponibili ai sensi della legge sulle tasse di bollo e di conseguenza non sono soggetti né alla tassa d'emissione<sup>10</sup> né alla tassa di negoziazione<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Art. 18 cpv. 1 LIFD

<sup>9</sup> Art. 4 cpv. 1 LIP e *contrario*

<sup>10</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. a della legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10) e *contrario*

<sup>11</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. b LTB e *contrario*

## 3 Asset-backed token

### 3.1 Osservazioni preliminari

Contrariamente ai native token, gli asset-backed token emessi nell'ambito di una ICO o ITO rappresentano diritti valutabili in denaro nei confronti della controparte o dell'emittente. Tali diritti consistono in un'indennità fissa o in una determinata partecipazione dell'investitore, da definirsi anticipatamente, ad un determinato valore di riferimento (p.es. un indicatore del risultato) della società emittente. La qualificazione fiscale di un asset-backed token dipende in modo determinante da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra investitore ed emittente. Occorre considerare dal punto di vista fiscale tutti gli impegni contrattuali dell'emittente nei confronti dell'investitore e valutarli separatamente per ogni singola tipologia di imposta.

I token che conferiscono diritti valutabili in denaro finora apparsi sul mercato si possono suddividere nelle seguenti tre categorie:

1. token basati sul capitale di terzi (di seguito: token sul capitale di terzi): questi token comprendono un obbligo legale o di fatto dell'emittente al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell'investimento nonché all'eventuale versamento di interessi;
2. token con distribuzione basata sul capitale proprio (di seguito: token sul capitale proprio): questi token non prevedono nessun obbligo dell'emittente al rimborso dell'investimento. Il diritto dell'investitore si riferisce ad una determinata prestazione finanziaria corrispondente ad una quota proporzionale dell'utile d'esercizio e/o del ricavo risultante dalla liquidazione;
3. token di partecipazione: questi token non implicano nessun obbligo dell'emittente al rimborso dell'investimento. Il diritto dell'investitore si riferisce ad una prestazione finanziaria calcolata in funzione un determinato indicatore dell'emittente (ad esempio EBIT – l'utile operativo, dall'inglese Earnings Before Interests and Taxes –, proventi da licenze o cifra d'affari).

Un'illustrazione del trattamento fiscale delle tre categorie di token a livello di emittente e di investitore (sostanza privata) è presentata qui di seguito. Per quanto concerne l'emittente, si suppone che si tratti di una società anonima con sede fiscale in Svizzera.

### 3.2 Trattamento fiscale dei token sul capitale di terzi

I token sul capitale di terzi sono emessi dagli emittenti nell'ambito di una raccolta collettiva di fondi. Di norma sono definiti con importi fissi e danno diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell'investimento ed eventualmente al pagamento di interessi. Essi servono al creditore per attestare, far valere o trasferire il credito.

Sul piano fiscale i token sul capitale di terzi sono da equipararsi ai titoli di credito (obbligazioni).

*Trattamento fiscale applicabile all'emittente*

### 3.2.1 Imposta sull'utile

I fondi ricevuti dalla raccolta collettiva di capitale non costituiscono un reddito imponibile e vengono iscritti a bilancio come capitale di terzi. In linea di principio gli eventuali pagamenti di interessi agli investitori sono oneri giustificati dall'uso commerciale e dunque oneri fiscalmente deducibili<sup>12</sup>.

### 3.2.2 Imposta preventiva

Gli interessi da obbligazioni<sup>13</sup> sotto forma periodica o sotto forma di remunerazioni uniche sono soggetti all'imposta preventiva<sup>14</sup>.

### 3.2.3 Tasse di bollo

L'emissione di obbligazioni<sup>15</sup> è esclusa dalla tassa di negoziazione<sup>16</sup>. Per contro la negoziazione di obbligazioni è di principio assoggettata alla tassa di negoziazione<sup>17</sup>.

*Trattamento fiscale applicabile all'investitore*

### 3.2.4 Imposta sulla sostanza

I token sul capitale di terzi rappresentano capitale mobiliare, oggetto dell'imposta cantonale sulla sostanza<sup>18</sup>, che al termine del periodo fiscale deve essere stimato al valore venale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token sul capitale di terzi deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.

### 3.2.5 Imposta sul reddito

Al momento dell'emissione dei token sul capitale di terzi avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. Gli interessi da obbligazioni sotto forma periodica o sotto forma di remunerazioni uniche (disaggio di emissione e/o aggio di rimborso quale differenza tra valore di emissione e di rimborso) sono assoggettati all'imposta preventiva<sup>19</sup> al momento della realizzazione.

Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token sul capitale di terzi, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa<sup>20</sup>, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L'importo da indicare è il valore al momento della riscossione (incasso di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), convertito in franchi svizzeri.

Sul piano fiscale la compravendita di token sul capitale di terzi è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili di capitale esenti da imposta o perdite di capitale non deducibili<sup>21</sup>. La tipologia, l'entità, e il finanziamento delle transazioni determinano la

---

<sup>12</sup> Art. 58 cpv. 1 LIFD, art. 24 cpv. 1 LAID

<sup>13</sup> Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP in combinato disposto con l'art. 15 cpv. 1 OIPrev / Circ. no. 47 Obbligazioni

<sup>14</sup> Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP in combinato disposto con l'art. 18 e segg OIPrev

<sup>15</sup> Art. 4 cpv. 3 LTB

<sup>16</sup> Art. 14 cpv. 1 lett. a LTB

<sup>17</sup> Art. 13 cpv. 1 lett. a cifra 1 LTB

<sup>18</sup> Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 LAID

<sup>19</sup> Art. 20 cpv. 1 lett. a o b LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID

<sup>20</sup> Art. 17 cpv. 1 LIFD

<sup>21</sup> Art. 16 cpv. 3 LIFD

sussistenza di un'attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di token sul capitale di terzi sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all'imposta sul reddito<sup>22</sup>. Se contabilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.

### 3.2.6 Imposta preventiva

Gli interessi da obbligazioni<sup>23</sup> sotto forma periodica o sotto forma di remunerazioni uniche sono soggetti all'imposta preventiva<sup>24</sup>.

### 3.2.7 Tasse di bollo

In linea di principio la negoziazione di obbligazioni<sup>25</sup> è sottoposta alla tassa di negoziazione<sup>26</sup> all'aliquota applicabile ai documenti svizzeri.

## 3.3 Trattamento fiscale dei token sul capitale proprio

I token sul capitale proprio sono emessi dagli emittenti nell'ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza con ciò far sorgere diritti di partecipazione (digitali) sotto forma di azioni, buoni di partecipazione o buoni di godimento né emettere obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l'emittente e l'investitore è un rapporto contrattuale che non contempla il diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell'investimento. L'investitore ha diritto ad una prestazione finanziaria corrispondente ad una quota proporzionale dell'utile d'esercizio annuale e/o del ricavo risultante dalla liquidazione. Il diritto dell'investitore a un pagamento annuale sussiste a prescindere dal fatto che l'emittente distribuisca o meno un dividendo agli azionisti e non dipende né dalle eventuali prescrizioni del diritto sulla società anonima in materia di riserve legali né da una delibera dell'assemblea generale.

Sul piano fiscale i token sul capitale proprio sono da classificare come strumenti finanziari derivati *sui generis*.

*Trattamento fiscale applicabile all'emittente*

### 3.3.1 Imposta sull'utile

Come illustrato alla cifra 2.3 che precede, la ricezione di fondi derivanti dalla raccolta collettiva di capitale nell'ambito dell'emissione di token sul capitale proprio non si configura né come capitale di terzi né come capitale proprio. I fondi affluiti sono da considerarsi reddito imponibile e all'atto dell'emissione devono essere riportati nel conto economico come reddito. L'obbligo contrattuale di attuare un determinato progetto giustifica la contabilizzazione di un accantonamento con ripercussioni sui costi. La prova di questo obbligo deve essere apportata per mezzo del Whitepaper oppure tramite altri contratti e business plan. Gli accantonamenti che non sono più necessari devono essere sciolti ed aggiunti al reddito imponibile dopo la fase Go-Live.

Di principio, i pagamenti a fronte del diritto degli investitori ad una determinata prestazione finanziaria corrispondente ad una quota proporzionale dell'utile d'esercizio sono da qualificare come oneri giustificati dall'uso commerciale e pertanto oneri fiscalmente deducibili<sup>27</sup>. Ciò a condizione

---

<sup>22</sup> Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all'interno della circolare n. 36

<sup>23</sup> Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP in combinato disposto con l'art. 15 cpv. 1 OIPrev / Circ. no. 47 Obbligazioni

<sup>24</sup> Art. 4 cpv. 1 lett. a LIP

<sup>25</sup> Art. 4 cpv. 3 LTB

<sup>26</sup> Art. 13 cpv. 1 lett. a cifra 1 LTB

<sup>27</sup> Art. 58 cpv. 1 LIFD, art. 25 LAID



che si possa dimostrare chi sono i destinatari della prestazione al momento dell'esigibilità dei proventi. Se i valori limite menzionati al paragrafo 3.3.2 sono superati, rimane salva una riqualificazione dei pagamenti corrispondenti in distribuzione dissimulata di dividendo.

In alternativa alla contabilizzazione descritta sopra, nel singolo caso concreto e in presenza di Asset-backed token è possibile accettare sul piano fiscale anche il tipo di contabilizzazione descritta qui di seguito<sup>28</sup>. La contabilizzazione dei fondi incassati nell'ambito dell'ICO avviene in una prima fase nel conto "Anticipi senza obbligo di rimborso". I costi di sviluppo del progetto in corso sono da allibrare nei costi d'esercizio. Successivamente i costi di sviluppo del progetto dovranno essere attivati con la scrittura contabile "Attivi elaborati in proprio a Prestazioni proprie attivate (conto economico)", questo premesso che le condizioni per l'attivazione siano adempiute. Se le condizioni per l'attivazione non sono adempiute, una registrazione in dare deve essere effettuata tramite il conto "Anticipi senza obbligo di rimborso". In una seconda fase, il saldo del conto "Attivi elaborati in proprio" dovrà essere accreditato al saldo del conto "Anticipi senza obbligo di rimborso". Per quanto concerne la giustificazione economica del conto "Anticipi senza obbligo di rimborso", questa è soggetta a condizioni analoghe a quelle della giustificazione di un accantonamento.

### 3.3.2 Imposta preventiva

I token sul capitale proprio non sono oggetto dell'imposta ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LIP. Di conseguenza i pagamenti non sono redditi assoggettati all'imposta preventiva come interessi da obbligazioni, dividendi, distribuzioni di investimenti collettivi di capitale e interessi su averi di clienti<sup>29</sup>. Essi non sono neanche considerati vincite conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite<sup>30</sup>.

L'AFC si riserva il diritto di prelevare l'imposta preventiva qualora non siano rispettati i due valori soglia seguenti da adempiersi in via cumulativa:

1. nel momento in cui i rispettivi proventi diventano esigibili, gli azionisti dell'emittente possono detenere complessivamente al massimo il 50 per cento dei token emessi. Con tale restrizione si intende garantire che la maggior parte degli utili non affluisca in regime di esenzione dell'imposta preventiva a detentori dei token che sono al tempo stesso azionisti;
2. la quota di partecipazione agli utili stabilita, deve far sì che i pagamenti ai detentori dei token non siano superiori al 50 per cento dell'EBIT. Con tale restrizione si intende garantire che, dopo l'attribuzione ai detentori di token della quota di partecipazione agli utili, il rischio imprenditoriale dei prestatori del capitale proprio sia comunque indennizzato in modo congruo.

È fatta salva la verifica di un'eventuale elusione fiscale.

---

<sup>28</sup> Expertsuisse: *Ausgewählte Fragen und Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht (mit letzter Änderung vom 30.04.2019), neue Frage 10.3 "Verbuchung von ICOs mit Herausgabe von Asset Token"*

<sup>29</sup> Art. 4 cpv. 1 LIP e contrario

<sup>30</sup> Art. 6 LIP e contrario

### 3.3.3 Tasse di bollo

L'emissione di token sul capitale proprio non è assoggettata alla tassa d'emissione, in quanto non vengono emessi diritti di partecipazione conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LTB. Nella misura in cui al prezzo di acquisto corrisposto dai titolari delle partecipazioni per i token sul capitale proprio corrisponde una rispettiva controprestazione, non sussiste neanche un conferimento<sup>31</sup>.

*Trattamento fiscale applicabile all'investitore*

### 3.3.4 Imposta sulla sostanza

I token sul capitale proprio rappresentano capitale mobiliare, oggetto dell'imposta cantonale sulla sostanza<sup>32</sup>, che al termine del periodo fiscale deve essere stimato al valore venale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token sul capitale proprio deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.

### 3.3.5 Imposta sul reddito

All'atto dell'emissione dei token sul capitale proprio avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. I pagamenti sono integralmente considerati come proventi da capitale mobiliare e sono assoggettati all'imposta sul reddito<sup>33</sup>. Gli investitori non hanno diritto al rimborso fiscalmente neutro dell'importo investito inizialmente, in quanto in caso di liquidazione non sussiste alcun obbligo contrattuale dell'emittente al rimborso. Le relative perdite rappresentano perdite di capitale fiscalmente non deducibili.

Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token sul capitale proprio, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa<sup>34</sup>, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L'importo da indicare è il valore al momento della riscossione (incasso di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), convertito in franchi svizzeri.

Sul piano fiscale la compravendita di token sul capitale proprio è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili di capitale esenti da imposta o perdite di capitale non deducibili<sup>35</sup>. La tipologia, l'entità e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un'attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di token sul capitale proprio sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all'imposta sul reddito<sup>36</sup>. Se contabilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.

### 3.3.6 Imposta preventiva

I token sul capitale proprio non sono oggetto dell'imposta ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LIP. Di conseguenza i pagamenti non sono proventi assoggettati all'imposta preventiva come interessi da obbligazioni, dividendi, distribuzioni di investimenti collettivi di capitale e interessi da averi di clienti<sup>37</sup>. Essi non sono neanche considerati vincite conseguite con giochi in denaro, lotterie e

---

<sup>31</sup> Art. 5 cpv. 2 lett. a LTB e *contrario*

<sup>32</sup> Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 LAID

<sup>33</sup> Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID

<sup>34</sup> Art. 17 cpv. 1 LIFD

<sup>35</sup> Art. 16 cpv. 3 LIFD

<sup>36</sup> Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all'interno della circolare n. 36

<sup>37</sup> Art. 4 cpv. 1 LIP e *contrario*

giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite <sup>38</sup>. Pertanto i pagamenti non sono assoggettati all'imposta preventiva.

### 3.3.7 Tasse di bollo

Qualora i token sul capitale proprio non fanno riferimento a documenti imponibili ai sensi della legge federale sulla tassa di bollo, le transazioni del mercato secondario relative a questi token sul capitale proprio non sono assoggettate alla tassa di bollo di negoziazione.

## 3.4 Trattamento fiscale dei token di partecipazione

I token di partecipazione sono emessi dagli emittenti nell'ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza con ciò far sorgere diritti di partecipazione (digitali) sotto forma di azioni, buoni di partecipazione o buoni di godimento né emettere obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l'emittente e l'investitore è un rapporto contrattuale che non contempla il diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell'investimento. L'investitore ha diritto a una quota proporzionale di un determinato indicatore dell'emittente (ad esempio EBIT, proventi da licenze o cifra d'affari). Il diritto dell'investitore a un pagamento annuale sussiste a prescindere dal fatto che l'emittente distribuisca o meno un dividendo agli azionisti e non dipende né dalle eventuali prescrizioni del diritto sulla società anonima in materia di riserve legali né da una delibera dell'assemblea generale.

Sul piano fiscale i token di partecipazione sono da classificare come strumenti finanziari derivati *sui generis*.

*Trattamento fiscale applicabile all'emittente*

### 3.4.1 Imposta sull'utile

Come illustrato alla cifra 3.4 che precede, la ricezione di fondi derivanti dalla raccolta collettiva di capitale nell'ambito dell'emissione di token di partecipazione non si tratta né di capitale di terzi né di capitale proprio. I fondi affluiti sono da considerarsi reddito imponibile e all'atto dell'emissione devono essere riportati nel conto economico come reddito. L'obbligo contrattuale di attuare un determinato progetto giustifica la contabilizzazione di un accantonamento con ripercussioni sui costi. La prova di questo obbligo deve essere apportata per mezzo del Whitepaper oppure tramite altri contratti e business plan. Gli accantonamenti che non sono più necessari devono essere sciolti ed aggiunti al reddito imponibile dopo la fase Go-Live

Di principio, i pagamenti a fronte di un diritto degli investitori ad una determinata prestazione finanziaria calcolata in funzione di un valore di riferimento dell'emittente (p.es. EBIT, ricavi da licenze o cifra d'affari) sono da qualificare come oneri giustificati dall'uso commerciale e pertanto oneri fiscalmente deducibili<sup>39</sup>, a condizione che si possa dimostrare chi sono i destinatari della prestazione al momento dell'esigibilità dei proventi. Se i valori limite menzionati al paragrafo 3.4.2 sono superati, rimane salva una riqualificazione dei pagamenti corrispondenti in distribuzione dissimulata di dividendo

In alternativa alla contabilizzazione descritta sopra, nel singolo caso concreto e in presenza di Asset-backed token è possibile accettare sul piano fiscale anche il tipo di contabilizzazione descritta qui di seguito<sup>40</sup>. La contabilizzazione dei fondi incassati nell'ambito dell'ICO avviene in una prima fase nel conto "Anticipi senza obbligo di rimborso". I costi di sviluppo del progetto in

<sup>38</sup> Art. 6 LIP e contrario

<sup>39</sup> Art. 58 cpv. 1 LIFD, art. 25 LAID

<sup>40</sup> Expertsuisse: *Ausgewählte Fragen und Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht (mit letzter Änderung vom 30.04.2019), neue Frage 10.3 "Verbuchung von ICOs mit Herausgabe von Asset Token"*

corso sono da allibrare nei costi d'esercizio. Successivamente i costi di sviluppo del progetto dovranno essere attivati con la scrittura contabile "Attivi elaborati in proprio a Prestazioni proprie attivate (conto economico)", questo premesso che le condizioni per l'attivazione siano adempiute. Se le condizioni per l'attivazione non sono adempiute, una registrazione in dare deve essere effettuata tramite il saldo del conto "Anticipi senza obbligo di rimborso". In una seconda fase, il conto "Attivi elaborati in proprio" dovrà essere accreditato al saldo del conto "Anticipi senza obbligo di rimborso". Per quanto concerne la giustificazione economica del conto "Anticipi senza obbligo di rimborso", questa è soggetta a condizioni analoghe a quelle della giustificazione di un accantonamento.

### 3.4.2 Imposta preventiva

I token di partecipazione non sono oggetto dell'imposta ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LIP. Di conseguenza i pagamenti non sono proventi assoggettati all'imposta preventiva come interessi da obbligazioni, dividendi, distribuzioni di investimenti collettivi di capitale e interessi su averi di clienti<sup>41</sup>. Essi non sono neanche considerati vincite conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite<sup>42</sup>.

L'AFC si riserva il diritto di prelevare l'imposta preventiva qualora non siano rispettati i due valori soglia seguenti da adempiersi in via cumulativa:

1. nel momento in cui i rispettivi proventi diventano esigibili, gli azionisti dell'emittente possono detenere complessivamente al massimo il 50 per cento dei token emessi. Con tale restrizione si intende garantire che la maggior parte degli utili non affluisca in regime di esenzione dell'imposta preventiva a detentori dei token che sono al tempo stesso azionisti;
2. la quota di partecipazione agli utili stabilita deve far sì che i pagamenti ai detentori dei token non siano superiori al 50 per cento dell'EBIT. Con tale restrizione si intende garantire che, dopo l'attribuzione ai detentori di token della quota di partecipazione agli utili, il rischio imprenditoriale dei prestatori del capitale proprio sia comunque indennizzato in modo congruo.

È fatta salva da parte dell'AFC la verifica di un'eventuale elusione fiscale.

### 3.4.3 Tasse di bollo

L'emissione di token di partecipazione non è assoggettata alla tassa d'emissione, in quanto non vengono emessi diritti di partecipazione conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LTB. Inoltre, nella misura in cui al prezzo di acquisto corrisposto dai titolari delle partecipazioni per i token sul capitale proprio corrisponde una rispettiva controprestazione, non sussiste neanche un conferimento<sup>43</sup>.

*Trattamento fiscale applicabile all'investitore*

---

<sup>41</sup> Art. 4 cpv. 1 LIP e contrario

<sup>42</sup> Art. 6 LIP e contrario

<sup>43</sup> Art. 5 cpv. 2 lett. a LTB e contrario

### 3.4.4 Imposta sulla sostanza

I token di partecipazione rappresentano capitale mobiliare, oggetto dell'imposta cantonale sulla sostanza<sup>44</sup>, che al termine del periodo fiscale deve essere stimato al valore venale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token di partecipazione deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.

### 3.4.5 Imposta sul reddito

All'atto dell'emissione dei token di partecipazione avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. I pagamenti si configurano come proventi da capitale mobiliare e sono assoggettati all'imposta sul reddito<sup>45</sup>. Gli investitori non hanno diritto al rimborso fiscalmente neutro dell'importo investito inizialmente, in quanto, in caso di liquidazione, non sussiste alcun obbligo contrattuale dell'emittente al rimborso. Le relative perdite rappresentano perdite di capitale fiscalmente non deducibili.

Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token di partecipazione, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa<sup>46</sup>, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L'importo da indicare è il valore al momento della riscossione (incasso di una prestazione o dell'acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), calcolato in franchi svizzeri.

Sul piano fiscale la compravendita di token di partecipazione è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili di capitale esenti da imposta o perdite di capitale non deducibili<sup>47</sup>. La tipologia, l'entità e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un'attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di token di partecipazione sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all'imposta sul reddito<sup>48</sup>. Se contabilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.

### 3.4.6 Imposta preventiva

I token di partecipazione non sono oggetto dell'imposta ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LIP. Di conseguenza i pagamenti non sono proventi assoggettati all'imposta preventiva come interessi da obbligazioni, dividendi, distribuzioni di investimenti collettivi di capitale e interessi da averi di clienti<sup>49</sup>. Essi non sono considerati neanche vincite conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite<sup>50</sup>. Pertanto i pagamenti non sono assoggettati all'imposta preventiva.

### 3.4.7 Tasse di bollo

Qualora i token di partecipazione non fanno riferimento a documenti imponibili ai sensi della legge federale sulla tassa di bollo, le transazioni del mercato secondario relative a questi token di partecipazione non sono assoggettate alla tassa di bollo di negoziazione<sup>51</sup>.

---

<sup>44</sup> Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 LAID

<sup>45</sup> Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID

<sup>46</sup> Art. 17 cpv. 1 LIFD

<sup>47</sup> Art. 16 cpv. 3 LIFD

<sup>48</sup> Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all'interno della circolare n. 36

<sup>49</sup> Art. 4 cpv. 1 LIP e *contrario*

<sup>50</sup> Art. 6 LIP e *contrario*

<sup>51</sup> Art. 13 cpv. 2 lett. c in combinato disposto con l'art. 13 cpv. 2 lett. a cifra 2 LTB a *contrario*

## 4 Token di utilizzo (utility token)

### 4.1 Osservazioni preliminari

Contrariamente agli Asset-backed token, i token di utilizzo (utility token) emessi nell'ambito di una ICO o ITO non rappresentano un diritto valutabile in denaro sotto forma di indennità fissa o di una determinata partecipazione al risultato aziendale dell'emittente. I token di utilizzo conferiscono all'investitore il diritto di utilizzare servizi digitali, in genere resi disponibili principalmente su una piattaforma (decentralizzata). Di solito questi servizi sono erogati per il tramite di un'infrastruttura blockchain, laddove il diritto dell'investitore di accedere all'utilizzo digitale mediante i token è limitato alla piattaforma e al servizio specifici. I fondi percepiti dall'emittente sono vincolati e quindi da utilizzarsi obbligatoriamente per lo sviluppo dei servizi. La corresponsione dei fondi e la relativa emissione dei token conferiscono all'investitore il diritto a pretendere che l'emittente si attivi ai sensi dell'accordo contrattuale. Non è possibile accedere al servizio garantito contrattualmente senza il token di utilizzo.

La qualificazione fiscale di un token di utilizzo dipende in modo determinante da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra investitore ed emittente. Occorre considerare dal punto di vista fiscale tutti gli impegni contrattuali dell'emittente nei confronti dell'investitore e valutarli separatamente per ogni singola tipologia di imposta.

Il trattamento fiscale dei token di utilizzo applicabile all'emittente e all'investitore (sostanza privata) è presentato qui di seguito. Per quanto concerne l'emittente, si suppone che si tratti di una società anonima con sede in Svizzera. Inoltre si presuppone che l'emittente si impegni unicamente a utilizzare i fondi percepiti per lo sviluppo del servizio digitale e per consentire agli investitori l'accesso al servizio o l'utilizzo del medesimo. Non sussistono altri obblighi dell'emittente nei confronti degli investitori.

### 4.2 Trattamento fiscale dei token di utilizzo

I token di utilizzo sono emessi dagli emittenti nell'ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza creazione di diritti di partecipazione (digitali) sotto forma di azioni, buoni di partecipazione o buoni di godimento né emissione di obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l'emittente e l'investitore è un rapporto contrattuale che non contempla il diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell'investimento. L'investitore ha unicamente il diritto di utilizzare un servizio digitale sviluppato e messo a disposizione dall'emittente.

In linea di principio, ai fini fiscali i token di utilizzo sono da classificare come un mandato<sup>52</sup> tra emittente e investitore. Il mandato consiste nel fatto che l'emittente deve operare conformemente all'accordo contrattuale tra lui e l'investitore.

*Trattamento fiscale applicabile all'emittente*

#### 4.2.1 Imposta sull'utile

Come illustrato alla cifra 4.2 che precede, nel caso della ricezione di fondi derivanti dalla raccolta collettiva di fondi nell'ambito dell'emissione di token di utilizzo non si tratta né di capitale di terzi né di capitale proprio. I fondi affluiti sono da considerarsi reddito imponibile e all'atto dell'emissione devono essere riportati nel conto economico come reddito. L'obbligo contrattuale di attuare un determinato progetto giustifica la contabilizzazione di un accantonamento con ripercussioni sui costi. La prova di questo obbligo deve essere apportata per mezzo del Whitepaper oppure

---

<sup>52</sup> Art. 394 segg. della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)

tramite altri contratti e business plan. Gli accantonamenti che non sono più necessari devono essere sciolti ed aggiunti al reddito imponibile dopo la fase Go-Live.

In alternativa al trattamento fiscale, rispettivamente alla contabilizzazione descritti sopra nel singolo caso concreto e in presenza di token di utilizzo, è possibile accettare sul piano fiscale anche il tipo di contabilizzazione descritta qui di seguito<sup>53</sup>. I fondi affluiti sono iscritti al passivo come impegno, rispettivamente come pagamento anticipato senza diritto di rimborso. Il motivo dell'iscrizione al passivo dei fondi affluiti sta nel fatto che al momento dell'entrata del pagamento non è ancora avvenuta alcuna realizzazione. Essa infatti, in presenza di un mandato, avviene solo nel momento in cui l'emittente si attiva effettivamente.

Al termine del rispettivo periodo fiscale, il conto pagamento anticipato senza diritto di rimborso viene liquidato pro quota con la contabilizzazione (conto pagamento anticipato senza diritto di rimborso a conto ricavi) per l'ammontare dei costi maturati, compresa un'eventuale maggiorazione di utile. Questa maggiorazione di utile deve essere allibrata qualunque sia il modo di contabilizzazione.

#### **4.2.2 Imposta preventiva**

Le pretese derivanti da rapporti contrattuali di mandato non sono oggetto dell'imposta ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LIP. Il diritto di utilizzare i servizi digitali non rappresenta pertanto un reddito assoggettato all'imposta preventiva<sup>54</sup>. Esso non rappresenta neanche una vincita conseguita con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite<sup>55</sup>.

#### **4.2.3 Tasse di bollo**

L'emissione di token di utilizzo non è assoggettata alla tassa d'emissione, in quanto non vengono emessi diritti di partecipazione conformemente all'articolo 5 capoverso 1 LTB. Inoltre, nella misura in cui al prezzo di acquisto corrisposto dai titolari delle partecipazioni per i token di utilità corrisponde una rispettiva controprestazione, non sussiste neanche un conferimento<sup>56</sup>. I token di utilizzo non sono documenti imponibili ai sensi della legge sulle tasse di bollo. La loro emissione e negoziazione non sono quindi assoggettate alla tassa di negoziazione<sup>57</sup>.

*Trattamento fiscale applicabile all'investitore*

#### **4.2.4 Imposta sulla sostanza**

Solitamente i token di utilizzo sono negoziabili e quindi hanno un valore di mercato. I token di utilizzo rappresentano capitale mobiliare, oggetto dell'imposta cantonale sulla sostanza<sup>58</sup>, che al termine del periodo fiscale deve essere stimato al valore venale. Se non è possibile determinare il valore di stima attuale, il token di utilizzo deve essere dichiarato al prezzo di acquisto iniziale, convertito in franchi svizzeri.

#### **4.2.5 Imposta sul reddito**

All'atto dell'emissione dei token di utilizzo avviene una semplice modifica della struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito. In assenza di pagamenti dell'emittente agli investitori, vengono

---

<sup>53</sup> Expertsuisse: *Ausgewählte Fragen und Antworten zum neuen Rechnungslegungsrecht (mit letzter Änderung vom 30.04.2019), ergänzte Frage 10.2 "Verbuchung von ICOs mit Herausgabe von Utility Token"*

<sup>54</sup> Art. 4 cpv. 1 e contrario

<sup>55</sup> Art. 6 LIP e contrario

<sup>56</sup> Art. 5 cpv. 2 lett. a LTB e contrario

<sup>57</sup> Art. 13 cpv. 1 e 2 LTB e contrario

<sup>58</sup> Art. 13 cpv. 1 e art. 14 cpv. 1 LAID

meno gli effetti dell'imposta sul reddito<sup>59</sup>. Gli investitori non hanno diritto ad un abbattimento dell'importo inizialmente investito, in quanto in caso di liquidazione non sussiste alcun obbligo contrattuale dell'emittente al rimborso. Le relative perdite rappresentano perdite di capitale fiscalmente non deducibili.

Se a un collaboratore vengono corrisposti versamenti dello stipendio o prestazioni accessorie al salario sotto forma di token di utilizzo, si tratta di un reddito imponibile da attività lucrativa<sup>60</sup>, che deve figurare nel certificato di salario (cifra 1 o cifra 3). L'importo da indicare è il valore al momento della riscossione (incasso di una prestazione o acquisizione di un diritto esigibile a una prestazione), calcolato in franchi svizzeri.

Sul piano fiscale la compravendita di token di utilizzo è da equipararsi alle transazioni con titoli tradizionali. Nel caso della sostanza privata di persone fisiche, gli utili e le perdite derivanti da tali transazioni rappresentano di principio utili di capitale esenti da imposta o perdite di capitale non deducibili<sup>61</sup>. La tipologia, l'entità e il finanziamento delle transazioni determinano la sussistenza di un'attività lucrativa indipendente, piuttosto che di una gestione della sostanza privata. In questo caso gli utili in capitale derivanti dall'alienazione di token di utilizzo sono considerati di natura professionale e sono assoggettati all'imposta sul reddito<sup>62</sup>. Se contabilizzate, le perdite sono fiscalmente deducibili.

#### **4.2.6 Imposta preventiva**

I mandati su base contrattuale non sono oggetto dell'imposta ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LIP. Il diritto di utilizzare i servizi digitali non rappresenta pertanto un reddito assoggettato all'imposta preventiva<sup>63</sup>. Esso non rappresenta neanche una vincita conseguite con giochi in denaro, lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite<sup>64</sup>.

#### **4.2.7 Tasse di bollo**

I token di utilizzo non sono documenti imponibili ai sensi della legge sulle tasse di bollo. La loro emissione e negoziazione non sono quindi assoggettate alla tassa di negoziazione<sup>65</sup>.

---

<sup>59</sup> Art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD, art. 7 cpv. 1 LAID e *contrario*

<sup>60</sup> Art. 17 cpv. 1 LIFD

<sup>61</sup> Art. 16 cpv. 3 LIFD

<sup>62</sup> Art. 18 cpv. 2 LIFD; applicazione per analogia dei criteri definiti all'interno della circolare n. 36

<sup>63</sup> Art. 4 cpv. 1 e *contrario*

<sup>64</sup> Art. 6 LIP e *contrario*

<sup>65</sup> Art. 13 cpv. 1 e 2 LTB e *contrario*